(N. 176-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 maggio 1954

modificato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 3 agosto 1954 (V. *Stampato N.* **920**)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1954

Disposizioni concernenti la monta equina.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

Chiunque intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di monta equina deve munirsi di apposita autorizzazione. A tal fine deve inoltrare domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale provvede al rilascio della autorizzazione, su conforme parere della Commissione per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, di cui all'articolo 4.

Analoga domanda di autorizzazione devono inoltrare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conduttori di pubbliche stazioni di monta equina, già in funzione alla data anzidetta.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni ed è strettamente personale.

Art. 2.

Nella domanda di autorizzazione debbono essere indicati:

nome, cognome e domicilio del richiedente;

località dove funzionerà la stazione di monta;

numero e razza dei cavalli ed asini stalloni che si intendono destinare alla monta.

Art. 3.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:

che la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'afflusso di un adeguato numero di fattrici;

che il riproduttore o i riproduttori rispondano per razza o produzione tipica alle esigenze ippiche della zona;

che il conduttore della stazione dia piena garanzia di moralità e capacità nell'esercizio della stazione;

che la stazione sia fornita di idonea attrezzatura per la monta.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

Identico.

Identico.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, è strettamente personale, ed è rinnovabile alla scadenza, purchè sussistano le condizioni di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, nominate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste sono così composte:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente;

dal direttore del Deposito cavalli stalloni competente per territorio;

da un rappresentante del Ministero della difesa;

dal veterinario provinciale;

da un rappresentante degli allevatori.

I componenti delle Commissioni possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.

Il rappresentante del Ministero della difesa ed i rappresentanti degli allevatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti degli allevatori presso le suddette Commissioni sono scelti ciascuno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentita la competente Associazione.

Ai componenti le Commissioni spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito, da erogarsi secondo le norme vigenti.

Art. 5.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, fissa annualmente per ogni zona l'ammontare del diritto fisso da porsi a carico dei possessori di cavalli ed asini stalloni che richiedano la visita.

La misura del diritto fisso deve essere determinata in modo che l'onere gravante sui richiedenti le visite non superi l'effettivo costo del servizio. Il relativo provento deve essere versato ad apposito capitolo dell'entrata.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 4, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione

Art. 4.

Le Commissioni per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni, nominate dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, hanno sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e sono così composte per ogni provincia:

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

I rappresentanti degli allevatori presso le suddette Commissioni sono scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in una terna di nomi proposta dall'Associazione nazionale degli allevatori.

Ai componenti le Commissioni spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la diaria inerente al grado rivestito o di equiparazione, da erogarsi secondo le norme vigenti.

Art. 5.

L'ammontare della quota, da porsi a carico dei possessori di cavalli e asini stalloni, per il rimborso delle spese relative alla visita da parte della Commissione di cui all'articolo 4, è determinato annualmente con decreto del Prefetto, su proposta della predetta Commissione provinciale.

Soppresso.

Soppresso.

della spesa del Ministero dell' agricoltura e delle foreste.

All'onere relativo al funzionamento delle predette Commissioni, per l' esercizio finanziario 1953-54, viene fatto fronte con l'entrata derivante dai diritti fissi previsti dal precedente articolo 5.

Art. 7.

I cavalli e gli asini stalloni non approvati per la monta dalla Commissione di cui all'articolo 4, debbono essere macellati o castrati a cura dei proprietari entro un mese dalla comunicazione della mancata approvazione.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'Autorità veterinaria competente.

È fatto divieto di vendere il riproduttore non approvato, prima dell' avvenuta castrazione.

In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura procede di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti non approvati.

Art. 8.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, può essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di tenere — a qualsiasi titolo — maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto e che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.

Art. 9.

Per i cavalli e gli asini stalloni approvati alla monta per tre anni consecutivi da parte delle Commissioni provinciali di visita si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento

Art. 6.

I cavalli e gli asini stalloni riformati dalla Commissione di cui all'articolo 4, debbono essere macellati o castrati a cura dei proprietari, entro un mese dalla comunicazione della mancata approvazione.

Identico.

È fatto divieto di vendere il riproduttore riformato, prima dell'avvenuta castrazione.

In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, l'Ispettorato provinciale dell' agricoltura procede di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti riformati.

Art. 7.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Commissione provinciale di visita, di cui all'articolo 4, può essere sancito il divieto, per le zone in cui le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, di tenere — a qualsiasi titolo — maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nello stesso decreto, che non abbiano conseguito l'approvazione per la monta pubblica o privata.

Art. 8.

Per i cavalli e gli asini stalloni approvati alla monta, per due volte consecutive, da parte delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4, si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione, a seguito del solo ac-

dello stato sanitario dei riproduttori da effettuarsi dal veterinario competente per territorio o da altro veterinario incaricato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Tuttavia, le Commissioni di visita, qualora lo ritengano necessario, possono sottoporre a nuova visita detti riproduttori, anche successivamente al periodo di cui sopra.

certamento dello stato sanitario dei riproduttori, da effettuarsi dal veterinario competente per territorio o da altro veterinario incaricato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Identico.

Art. 10.

La concessione dell'attestato di approvazione per i cavalli e gli asini stalloni può essere negata, oltre che per i motivi di cui all'articolo 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642, anche per le seguenti cause:

a) constatazione di scarsa fecondità nel riproduttore;

b) esito sfavorevole del controllo della discendenza del riproduttore stesso.

Art. 9.

Identico.

Art. 11.

Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000 che può essere aumentata, in caso di recidiva, sino a lire 100.000.

Art. 10.

Chiunque gestisce una pubblica stazione di monta equina, senza essere munito dell'autorizzazione prevista dal precedente articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

Art. 12.

Chiunque adibisce alla monta pubblica o privata cavalli od asini stalloni non approvati dalla Commissione, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000 che può essere aumentata in caso di recidiva sino a lire 50.000.

Nel caso di condanna, in seguito ad impiego per la monta di stallone non approvato, il giudice deve ordinare la castrazione dello stallone, da eseguirsi entro dieci giorni da che la sentenza è divenuta irrevocabile.

Alla castrazione provvede l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della circoscrizione in cui è avvenuto il reato, a richiesta dell'Autorità competente per l'esecuzione della sentenza.

Art. 11.

Chiunque adibisce alla monta pubblica o privata cavalli od asini stalloni, non visitati o riformati dalla Commissione, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000.

Sia in caso di oblazione, e sia in caso di condanna, è ordinata la castrazione del soggetto che non venga riconosciuto idoneo dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 4, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 6.

Soppresso.

Art. 12.

In caso di recidiva, o comunque di ricaduta, anche se, per il fatto precedente, vi sia stata oblazione, non è ammessa altra oblazione, e la pena di cui agli articoli 10 e 11 è aumentata fino al doppio.

Art. 13.

Qualora le condizioni di cui al precedente articolo 3 vengano meno, oppure quando il gestore della pubblica stazione di monta si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni sulla monta equina, il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su conforme parere della Commissione per l'esame dei cavali ed asini stalloni, può sospendere, fino ad un massimo di mesi tre il funzionamento della stazione, e nei casi più gravi e di recidiva, revocare l'autorizzazione, ferme restando le sanzioni previste dai precedenti articoli 11 e 12.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca stessa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Qualora le condizioni di cui al precedente articolo 3 vengano meno, oppure quando il gestore della pubblica stazione di monta si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni sulla monta equina, il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 4, può sospendere, fino ad un massimo di tre mesi, il funzionamento della stazione e, nei casi più gravi e di recidiva, revocare l'autorizzazione, ferme restando le sanzioni previste dai precedenti articoli 10, 11 e 12.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione della revoca stessa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Un terzo delle ammende di cui agli articoli 11 e 12 è devoluto ad un fondo speciale per la concessione di premi a favore degli agenti che si siano resi più meritevoli nell'opera di repressione della monta clandestina.

Art. 14.

Un decimo delle ammende di cui agli articoli 10, 11 e 12, è devoluto ad un fondo speciale per la concessione di premi a favore degli agenti che si siano resi più meritevoli nella opera di repressione della monta clandestina.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Soppresso.

Art. 16.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Soppresso.

Art. 17.

Non oltre il 31 dicembre 1954 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare il regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 15.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare il regolamento per l'applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI